

Del. N° 111 del
28.12.95

R E G O L A M E N T O

D I

P U B B L I C I T A'

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE


SOMMARIO.....	1-3
CAPO I*	4
DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
ART. 2.....	4
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	
ART. 3.....	4
GESTIONE DEL SERVIZIO	
ART. 4.....	5
FUNZIONARIO RESPONSABILE	
CAPO II*	6
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 5.....	6
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI	
ART. 6.....	6
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	
ART. 7.....	6
SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 8.....	6
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI	
ART. 9.....	7
RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 10.....	8
IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	
ART. 11.....	8
SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI	
ART. 12.....	8
PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	
CAPO III*	9
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
ART. 13.....	9
OGGETTO DELL'IMPOSTA	
ART. 14.....	9
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA	



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 15.....	9
SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA	
ART. 16.....	10
INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E ADIBITI AD AFFISSIONI DIRETTE- PROCEDURE	
ART. 17.....	11
AUTORIZZAZIONI	
ART. 18.....	12
LIMITAZIONI E DIVIETI	
ART. 19.....	12
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI	
ART. 20.....	12
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO	
ART. 21.....	13
ANTICIPATA RIMOZIONE	
ART. 22.....	14
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE	
ART. 23.....	14
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE	
ART. 24.....	15
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA	
ART. 25.....	17
DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA	
ART. 26.....	17
TARIFFE	
ART. 27.....	17
MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA	
ART. 28.....	18
RIDUZIONI DELL'IMPOSTA	
ART. 29.....	19
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	
ART. 30.....	19
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	
ART. 31.....	19
RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA	
ART. 32.....	20
RIMBORSI	



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 33.....	20
ESENZIONI DALL'IMPOSTA	
ART. 34.....	21
ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA	
CAPO IV*	22
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 35.....	22
ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO	
ART. 36.....	22
SOGGETTO PASSIVO	
ART. 37.....	22
MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
ART. 38.....	24
TARIFFE	
ART. 39.....	24
RIDUZIONI DEL DIRITTO	
ART. 40.....	24
PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME	
ART. 41.....	25
ESENZIONI DAL DIRITTO	
ART. 42.....	25
DISPOSIZIONI SPECIALI	
CAPO V*	26
SANZIONI ED INTERESSI	
ART. 43.....	26
SANZIONI TRIBUTARIE	
ART. 44.....	26
INTERESSI	
ART. 45.....	27
SANZIONI AMMINISTRATIVE	
CAPO VI*	28
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
ART. 46.....	28
NORMA TRANSITORIA	
ART. 47.....	28
NORME DI RINVIO	



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 48.....28
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 49.....28
ENTRATA IN VIGORE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e la gestione del servizio delle pubbliche affissioni e del relativo diritto, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, delle pubbliche affissioni e quant'altro richiesto dall'art. 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:

- per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
- per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
- per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 2 D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, il Comune di Vaglia ai sensi dell'art. 2 del Decreto appartiene alla 5a classe.

ART. 3

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del decreto:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del decreto.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

4. Per il conferimento della concessione si osserveranno le norme previste dagli artt. n. 26-35 del decreto legislativo n.507/93.

5. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

ART. 4
FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Art. 11 D.Lgs. 507/93)

1. Nel caso di gestione diretta, l'Amministrazione comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 5
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE AFFISSIONI
(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. Le tipologie degli impianti pubblicitari e delle affissioni che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, sono indicati nel Piano degli Impianti che dovrà essere approvato entro sei mesi dall'adozione del presente Regolamento.

ART. 6
QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(Art. 3 del D. Lgs. 507/93)

1. La quantità degli impianti pubblicitari che possono essere installati nel territorio del Comune, ad eccezione delle insegne, è indicata nel Piano degli Impianti che dovrà essere approvato entro sei mesi dall'adozione del presente Regolamento.

2. La quantità e la distribuzione nel territorio delle insegne è determinata dalle richieste avanzate dagli interessati, singoli od associazioni, nonché dalla distribuzione territoriale degli esercizi, delle licenze e delle attività economiche in genere.



ART. 7

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 4536 unità registrata al 31.12.1993, non deve essere inferiore a mq. 12 per ogni mille abitanti.

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. Il Piano dovrà prevedere la distribuzione degli impianti pubblicitari, escluse le insegne, nonché degli impianti per le pubbliche affissioni e per le affissioni dirette su tutto il territorio comunale.

2. I criteri a cui si dovrà fare riferimento per la stesura di un piano generale sono i seguenti:

a) gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione e armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;

b) il piano dovrà tener conto e, quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le sue esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;

c) il piano (nella sua stesura) dovrà tener conto delle esigenze effettive, riscontrabili presso gli uffici competenti nonché di concrete esigenze di sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;

d) la stesura del piano dovrà altresì salvaguardare, rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 -D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

3. Il Piano Generale degli impianti predetto è approvato con successivo separato atto entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento.

4. Non si rilasciano nuove autorizzazioni alla installazione di impianti finché il piano non è approvato.

5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 Dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

ART. 9**RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30 per cento alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70 per cento alle affissioni di natura commerciale.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano di rilevanza economica i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
3. Il Comune destina a proprio uso esclusivo il 15 per cento degli spazi destinati alle affissioni di natura istituzionale così come previsti nel piano generale degli impianti, individuati da apposito contrassegno, nei quali saranno affissi soltanto manifesti e comunicati del comune.

ART. 10**IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Il comune attribuisce a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti della quantità e tipologia stabilita nel Piano degli Impianti.

I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.

3. La distribuzione sul territorio di detti impianti è quella prevista nel Piano Generale.

4. Le modalità per la installazione sono quelle di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento.

ART. 11**SPAZI O IMPIANTI PER LE AFFISSIONI SU BENI PRIVATI**

1. Gli spazi o impianti da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata, previo consenso dei rispettivi proprietari.

2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo al Servizio Comunale delle Pubbliche Affissioni, fatte salve le eventuali esigenze delle attività di cantiere.



3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto.

4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

ART. 12

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (Art. 9, comma 7, del D.Lgs. 507/93)

1. Qualora la pubblicità e/o l'affissione diretta sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

2. L'autorizzazione per la pubblicità di cui al comma 1 sarà rilasciata dal Sindaco.



CAPO III°

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 13

OGGETTO DELL'IMPOSTA (Art. 5 D.Lgs. 507/93)

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblica o aperti al pubblico, o che sia da tali luoghi percepibile, è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 14

SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA (Art. 6 D.Lgs. 507/93)

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 15

SOGGETTO ATTIVO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto).

2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:

a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);

b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);

c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);

d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi

agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);

3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

ART. 16

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ADIBITI AD AFFISSIONI DIRETTE- PROCEDURE

(Art. 3, comma 3, del D. Lgs. 507/93)

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione di appositi mezzi, sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, deve richiedere con le seguenti modalità:

1) domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale, il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato;

2) la domanda dovrà essere corredata di tutta la documentazione (disegni, fotografie, etc.) che il competente ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria, e comunque la dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà comunale.

2. La domanda sarà presentata all'Ufficio Urbanistica che provvederà all'esame ed ai successivi adempimenti; l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco nel rispetto del piano generale degli impianti, di cui all'art.8 del presente regolamento.

3. Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in 1 mese. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 1 mese.

5. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6. Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ART 16

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ADIBITI AD AFFISSIONI DIRETTE - PROCEDURE

(Art. 3, comma 3, del D.Lgs 507/93)

1) La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o la collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le seguenti modalità:

1) domanda in carta legale, indirizzata al Sindaco, contenente le generalità del richiedente, il codice fiscale. Il domicilio fiscale, nonché l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo verrà installato e la durata della stessa; tale domanda è valida anche ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione D.P.R 285/92 (Codice della Strada), nel caso in cui l'impianto pubblicitario è in visione da una strada pubblica.

2) La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria (disegni, foto planimetrie, etc) che l'ufficio urbanistica competente per il rilascio richiederà in relazione al caso in specie e comunque una dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato, se non di proprietà comunale.

Specificatamente nel caso in cui siano da acquisire preventivamente pareri ai fini del vincolo paesagistico, nulla-osta degli Enti proprietari etc., la relativa documentazione dovrà essere acquisita nel numero di copie sufficienti all'ottenimento di tali pareri o nulla-osta;

2) La domanda sarà presentata all'ufficio Urbanistica che provvederà all'esame ed ai successivi adempimenti; l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica nel rispetto del piano generale degli impianti, di cui all'art.8 del presente regolamento.

3) Le richieste di autorizzazione di cui ai commi precedenti verranno esaminate secondo l'ordine di presentazione tenendo conto degli spazi disponibili previsti nel piano generale degli impianti.

4) Ai sensi dell'art.2 della legge 7.8.1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi dei precedenti commi è fissato in 1 mese, al netto dei tempi necessari per l'acquisizione degli eventuali pareri o nulla-osta preventivi necessari.

Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine si intende interrotto e riprenderà a decorrere dalla data di arrivo dei documenti richiesti.

5) Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

6) Il contribuente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a tenere indenne il Comune di qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7) Copia della autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio (o all'ufficio tributi in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per l'applicazione dei tributi relativi: Pubblicità e Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

8) Per quanto non previsto nel presente Regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge ovvero non superiore a tre anni per la Pubblicità sulle strade.



COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

Alla scadenza dell'autorizzazione il concessionario è tenuto a produrre esplicita istanza di rinnovo.

9) Lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 10 per cento degli spazi privati destinati alle affissioni dirette.

10) Le installazioni pubblicitarie, escluse le insegne, o le affissioni dirette non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a 5 anni; per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione in corso.

qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione, alla autorizzazione, alla pubblicità, agli impianti pubblicitari.

7. Copia della autorizzazione rilasciata dovrà essere trasmessa al concessionario del servizio (o all'ufficio Tributi in caso di gestione diretta) ai fini del controllo per la applicazione dei tributi relativi.

8. Per quanto non previsto nel presente regolamento può essere stipulato apposito disciplinare da sottoscrivere con il richiedente al momento del rilascio della autorizzazione, nei modi e nei termini di legge.

9. Lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 10 per cento degli spazi privati destinati alle affissioni dirette.

10. Le installazioni pubblicitarie, escluse le insegne, o per affissioni dirette non potranno essere autorizzate per un periodo superiore a 5 anni; per gli spazi già assegnati saranno ritenute valide soltanto le domande pervenute nei 180 giorni antecedenti la scadenza della autorizzazione in corso.

ART. 17 AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dall'art. 16 del presente regolamento.

2. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie;

c) tutte le altre forme di pubblicità, diverse da quelle di cui commi precedenti che non richiedono installazione di appositi mezzi (pubblicità fonica, esposizione di locandine, cartoncini e simili, etc., effettuate a cura degli interessati).

3. La domanda deve essere comunque presentata in qualsiasi caso al comune o al concessionario del servizio e deve contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente, il contenuto del messaggio pubblicitario e l'esatto periodo di svolgimento.

Per la pubblicità fonica valgono le limitazioni e i divieti espressamente previsti dall'art. 18 del presente regolamento.

→ DELIBERA M.C.C. N° 57 DEL 27/9/2002

**ART. 18
LIMITAZIONI E DIVIETI**

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

2. Per la pubblicità fonica si fa riferimento all'art. 59 D.P.R. 498/92

3. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

4. E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo.

5. La pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini o di altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli, iscrizioni o altri mezzi pubblicitari è consentita quando non vi ostino motivi di viabilità, di decoro o di opportunità per motivi inerenti il servizio di rimozione dei rifiuti.

**ART. 19
PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime l'interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 20 del presente regolamento.

**ART. 20
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia

per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

4. La pubblicità abusiva ai sensi dei precedenti commi è immediatamente coperta, dal comune o dal concessionario, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria; il Comune ne dispone la rimozione dandone avviso all'interessato, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito.

Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.

Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo di c/c postale intestato al Comune entro il termine stabilito, si procede al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Le affissioni abusive sono immediatamente rimosse o coperte dal comune o dal concessionario.

6. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, sono applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 45 del presente regolamento, il Comune o il Concessionario del servizio, provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi di cui all'art. 44 del presente regolamento.

7. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, che delle soprattasse e degli interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute o una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.

ART. 21 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare dell'impianto

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta già corrisposta per il periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 20 del presente regolamento; la rimozione ed il ripristino saranno effettuati a cura e spese del Comune, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.

ART. 22

OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

(Art. 8 D.Lgs. 507/93)

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al Comune (in caso di gestione diretta) o al Concessionario (in caso di gestione in concessione), apposita dichiarazione, anche cumulativa, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario; la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune o al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 23

CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

(Art. 8, comma 4, D.Lgs. 507/93)

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità, secondo il decreto di cui:

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

DL. 507/83

-all'art. 12 - effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;

-all'art. 13 - effettuata con veicoli;

-all'art. 14, commi 1, 2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità, secondo il decreto di cui:

-all'art. 14, comma 4 - realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, effettuata su schermi o pareti riflettenti;

-all'art. 15:

-comma 1 - effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;

-comma 2 - effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;

-comma 3 - effettuata con palloni frenati e simili;

-comma 4 - effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;

-comma 5 - effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 24

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta per metri quadrati di superficie e per anno solare di riferimento, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, per le seguenti fattispecie:

a)- art. 12

- comma 1 - pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai commi successivi;

- comma 3 - pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

b)- art. 13

- pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotraviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo;

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

c) - art. 14:

- comma 1 - pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, indipendentemente dal numero dei messaggi;

- comma 3 - stessa pubblicità di cui al punto precedente, effettuata per conto proprio dall'impresa (Art. 9, comma 1, D.Lgs. 507/93).

2. Per le altre fattispecie l'imposta è dovuta come segue:

a) - art. 14:

- comma 4 - pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico mediante diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti; l'imposta è applicata per giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;

b) - art. 15:

- comma 1 - pubblicità con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze; l'imposta è dovuta per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione con la tariffa per la pubblicità ordinaria, senza l'applicazione delle maggiorazioni per grande formato;

- comma 2 - per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale; l'imposta è dovuta per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

- comma 3 - pubblicità con palloni frenati e simili; l'imposta è dovuta con le modalità di cui al punto precedente e con tariffe pari alla metà di quelle previste per la pubblicità di cui al medesimo punto;

- comma 4 - pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, o mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;

- comma 5 - pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione; per punto di pubblicità si intendono anche macchine in movimento.

3. Per pubblicità che abbiano durata pari o inferiore a tre mesi, l'imposta dovuta per ogni mese o frazione è applicata con tariffa pari ad un decimo di quella prevista per le seguenti fattispecie:

a) pubblicità di cui al comma 1 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 2, del decreto);

b) pubblicità di cui al comma 1 punto c) del presente articolo (art. 14, comma 2, del decreto).

4. Scontano una tariffa pari alla metà di quella prevista per le singole fattispecie, i seguenti tipi di pubblicità:

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

- a) pubblicità di cui all'art 14, comma 1, del decreto se effettuata
PER CONTO PROPRIO DALL'IMPRESA, (art. 14, comma 3, del decreto).
- b) pubblicità di cui all'art. 14, comma 4, del decreto, di durata superiore a 30 giorni, a decorrere dal trentunesimo giorno.

ART. 25

DETERMINAZIONE E CALCOLO DELL'IMPOSTA

(Art. 7 del D.Lgs. 507/93)

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Per i mezzi pubblicitari, compresi gli impianti destinati alle affissioni dirette
 - a) bifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, singolarmente, da ciascuna faccia adibita alla pubblicità;
 - b) polifacciali: l'imposta è calcolata in base alla superficie risultante, complessivamente, da tutte le facce adibite alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui pur essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 26

TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge; qualora non modificate entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno (art. 3, comma 5, del decreto).

ART. 27 MAGGIORAZIONI DI IMPOSTA

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).

Maggiorazioni relative al tipo di pubblicità

2. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento qualora la pubblicità di cui agli artt. 12 e 13 del decreto (pubblicità ordinaria e pubblicità effettuata con veicoli) venga effettuata in forma luminosa o illuminata (art. 7, comma 7, del decreto).

3. La tariffa di imposta è maggiorata del 100 per cento per i veicoli circolanti con rimorchio (art. 13, comma 3, del decreto).

Maggiorazioni relative alle dimensioni

4. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 50% per superfici comprese tra mq. 5,5 ed 8,5 per:

a) pubblicità di cui all'art. 12 del decreto
comma 1 - insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, etc.
comma 3 - affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture (art. 12, comma 4, del decreto);

b) pubblicità effettuata con veicoli di cui all'art. 13, comma 1, del decreto, quando la medesima è effettuata all'esterno di detti veicoli (art. 13, comma 1, secondo periodo, del decreto).

5. La tariffa dell'imposta è maggiorata del 100% per superfici superiori a mq. 8,5 per:

a) pubblicità di cui al comma 4 punto a) del presente articolo (art. 12, comma 4, del decreto).

b) pubblicità di cui al comma 4 punto b) del presente articolo (art. 13, comma 1 secondo periodo, del decreto).

6. La tariffa dell'imposta potrà essere maggiorata fino al cinquanta per cento con apposito provvedimento della Giunta Comunale nei casi previsti dall'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo.

di legge.

di legge.

caratteristica

dell'imposta

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 28

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

(Art. 16 del D.Lgs. 507/93)

1. Le riduzioni di imposta non sono cumulabili (art. 7, comma 6 del decreto).
2. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 29

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

(Art. 9 D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni)

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è pari o inferiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. E fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 30

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

(Art. 10 del D.Lgs. 507/93)

1. Il comune, o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 31 RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA (Art. 9, comma 5, D.Lgs. 507/93)

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

2. Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.

ART. 32 RIMBORSI (Art. 9, comma 6, del D.Lgs. 507/93)

1. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza.

2. Il comune, o il concessionario, è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 33 ESENZIONI DALL'IMPOSTA (Art. 17 del D.Lgs. 507/93)

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonchè i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di

pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse, o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del decreto;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 34

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).

2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

3. Non si fa luogo all'applicazione dell'imposta la pubblicità riguardante le attività del Comune svolte in via esclusiva o tramite Comitati da esso formalmente nominati con apposito atto deliberativo.

CAPO IV°

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 35

ISTITUZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

1. E' istituito, in tutto il territorio comunale, verso il corrispettivo di diritti, in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto il servizio delle "Pubbliche Affissioni".

2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

ART. 36

SOGGETTO PASSIVO

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

ART. 37

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

2. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.

3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente, il quale può recedere dalla richiesta, ottenendo il completo rimborso di quanto eventualmente già versato.

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni oppure chiedere che essa venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.

7. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

8. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ciascuna commissione; nel caso che il servizio sia affidato in concessione, tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'onori, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario stesso.

10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.

12. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 4 e 5 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.

13. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente defisso e quello negli spazi stabiliti, coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

14. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

ART. 38 TARIFFE

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite in prima applicazione con delibera n. 48 del 17.2.94 e n.66 del 23.2.1994 della Giunta Comunale, a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno e entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 39 RIDUZIONI DEL DIRITTO

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del decreto;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

ART. 40 PAGAMENTO DEL DIRITTO - RECUPERO DI SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del decreto.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 31 del presente regolamento.

ART. 41 ESENZIONI DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- h) i manifesti riguardanti le attività del Comune svolte in via esclusiva o tramite comitati da esso formalmente nominati con apposito atto deliberativo.
- i) i manifesti riguardanti le attività dei Comuni limitrofi che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune di Vaglia per l'attuazione dell'esenzione in rapporto di reciprocità.

ART. 42 DISPOSIZIONI SPECIALI

Per quanto riguarda i manifesti mortuari, la cui affissione viene effettuata direttamente dalle confraternite di Misericordia, non sarà provveduto all'applicazione della maggiorazione di cui all'art.22 comma 9° del D.Lg.vo 507/93.

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

CAPO V°

SANZIONI ED INTERESSI

ART. 43

SANZIONI TRIBUTARIE

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 23 del presente regolamento si applica, nei confronti del soggetto obbligato, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto, in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del decreto.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta, delle singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente dall'applicazione di quella di cui al precedente comma, una sopratassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le sopratasse di cui ai precedenti commi sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.

ART. 44

INTERESSI

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma.

ART. 45

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio pubblicità ed affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.

COMUNE DI VAGLIA

PROVINCIA DI FIRENZE

CAPO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 46 NORMA TRANSITORIA

1. Il versamento di cui all'art. 9 comma 2 del decreto dell'imposta e del diritto dovrà essere effettuato sul cc postale n. 26950501 intestato a "Comune di Vaglia, Servizio Tesoreria, Imposta Pubblicità e Affissioni", sugli appositi bollettini, come da Decreto del 05/08/94.

ART. 47 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

ART. 48 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 49 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D. Lgs. 507/93, entra in vigore dal primo gennaio 1996.